

DPCM di revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Nota a cura di Alessandro Geria e Lorenzo Lusignoli

I criteri di riforma della Legge “Salva Italia” e gli orientamenti della bozza di Decreto applicativo

La Legge 241/2011 prevedeva che nel DPCM fossero riviste, le modalità di determinazione, i campi di applicazione (agevolazioni fiscali, tariffarie e provvidenze assistenziali) ed il sistema dei controlli dell'indicatore, sulla base di quattro obiettivi principali:

- aumentare la selettività dell'indicatore;
- accrescere la rilevanza del patrimonio;
- favorire le famiglie numerose;
- agevolare le famiglie con portatori di handicap.

Ci soffermiamo, di seguito, in particolare sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE e sui controlli, in quanto è stato di fatto mantenuto il preesistente ambito di applicazione.

Gli obiettivi fissati dalla Legge, che intendono superare i difetti insiti nel metodo di calcolo dell'Isee odierno sono raggiunti prevedendo una rimodulazione di tale calcolo.

In particolare per soddisfare il primo obiettivo il decreto governativo contempla: il potenziamento della componente reddituale con l'introduzione dei redditi oggi esenti da Irpef; l'accrescimento della componente patrimoniale (sufficiente a soddisfare anche il secondo obiettivo), allo scopo di riequilibrare l'indicatore anche nei casi in cui vi sia una forte discrepanza tra reddito e patrimonio; il potenziamento delle franchigie sulla componente reddituale, a discapito di quelle sulla parte patrimoniale, e delle maggiorazioni sulla scala di equivalenza, allo scopo di proteggere le famiglie con maggiori difficoltà economiche, ovvero quelle che si trovano nella parte bassa della distribuzione reddituale.

Per il raggiungimento del terzo obiettivo il decreto prevede sia di operare sulle franchigie che di aumentare la scala di equivalenza per le famiglie con tre figli o più.

Per arrivare al quarto obiettivo, infine, si prevede di sostituire la maggiorazione per l'handicap oggi prevista con un coefficiente percentuale sulla scala di equivalenza con apposite franchigie sulla componente reddituale.

L'introduzione dei redditi esenti deriva dalla necessità di non creare discriminazione per le fonti reddituali nella valutazione della situazione economica del nucleo familiare. In questo modo, ad esempio, vengono trattate alla stessa stregua le pensioni sociali e le pensioni derivanti da un accumulo contributivo.

La preferenza per le franchigie sulla componente reddituale deriva dalla constatazione che queste ultime premiano in misura relativamente maggiore le famiglie con redditi contenuti mentre al contrario le maggiorazioni sulla scala di equivalenza tendono a ridurre l'Isee in misura maggiore all'aumentare della componente reddituale e di quella patrimoniale, favorendo in termini relativi le famiglie con un reddito più elevato.

La modifica delle franchigie sulla componente patrimoniale si giustifica invece con la constatazione che queste ultime riducono sensibilmente una componente già assai contenuta rendendola di fatto in molti casi ininfluente.

Questa riforma dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore, risolvere buona parte dei problemi insiti nell'Isee attuale e creare un indicatore più efficace ed equo.

Per ottenere quest'ultimo risultato è stato tuttavia necessario e determinante il confronto tra Governo e Sindacato sviluppatosi sia in sede politica che tecnica tra maggio e giugno del 2012 e l'apporto della Cisl, che ha chiesto ed ottenuto significative modifiche del progetto iniziale di

riforma, volte ad una maggiore equità dell'indicatore e ad evitare "torsioni" dello strumento verso il mero contingentamento delle prestazioni agevolate.¹

Illustrazione dell'articolato del D.P.C.M.

Riportiamo di seguito i principali contenuti del Decreto. Rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo, l'intervento della Cisl è stato rivolto ad evitare che lo strumento introducesse una visione di "welfare minimo" ed a garantire maggiore equità agevolando i redditi da lavoro dipendente e da pensione, salvaguardando l'abitazione principale, favorendo le famiglie numerose ed i nuclei con disabili o non autosufficienti, tutelando i piccoli patrimoni mobiliari rispetto ai grandi e sostenendo una politica efficace dei controlli.

Articoli 1 e 2 – Definizioni e ISEE

L'ISEE si applica alle prestazioni sociali agevolate (non destinate alla generalità dei cittadini o collegate nella misura o nel costo a situazioni economiche) escludendo quindi quelle assicurate dal sistema previdenziale, sanitario e dalla amministrazione della giustizia e restando fermo il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti.

L'ISEE viene calcolato in base alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) ed è lo strumento di valutazione della situazione economica per coloro che richiedono le prestazioni sociali agevolate. L'applicazione dell'Isee viene opportunamente considerato un livello essenziale delle prestazioni per garantire uniformità di trattamento sul territorio nazionale, mantenendo in capo agli enti erogatori la possibilità di utilizzare criteri ulteriori.

La formula base di calcolo per l'indicatore rimane la medesima (sebbene varino sensibilmente le sue componenti): l'indicatore è determinato sommando la componente reddituale al 20% della componente patrimoniale e dividendo successivamente il risultato per la scala di equivalenza.

Viene introdotta un'articolazione dell'indicatore in quattro tipologie: Isee standard; Isee per prestazioni agevolate socio sanitarie; Isee per prestazioni agevolate rivolte ai minori; Isee per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Una quinta tipologia è data dall'Isee "corrente" (Art.9), che interviene qualora vi siano riduzioni dell'indicatore reddituale superiori al 25% rispetto alle condizioni reddituali correnti del richiedente a causa di perdita del lavoro per risoluzione, riduzione o sospensione del rapporto o cessazione di attività autonoma.

La dizione utilizzata, frutto del confronto con il sindacato, precisa l'ambito di applicazione e salvaguarda da un uso dell'indicatore ai soli fini di esclusione dalle prestazioni di welfare.

Art.3 – Nucleo familiare

Normalmente il nucleo familiare è costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica. Vi sono tuttavia una serie di eccezioni:

- i coniugi che hanno una diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- i coniugi con diversa residenza appartengono a nuclei distinti solo se: sono separati (ai sensi dell'Art 126 o 711 del codice civile), sono in residenza distinte per provvedimenti urgenti (art. 708 del codice civile), quando per un coniuge c'è stata esclusione dalla potestà sui figli (art. 33 del codice civile), quando è stata proposta una domanda di scioglimento del matrimonio civile (art.3 legge 898/70), quando c'è stato abbandono del coniuge accertato dal punto di vista giuridico.

¹ I documenti elaborati dalla Cisl e da Cgil - Cisl e Uil sono consultabili sul sito www.Cisl.it nell'area di documentazione del Dipartimento Politiche Sociali e della Salute

I figli minori fanno parte del nucleo del genitore con cui convivono, se tuttavia sono in affidamento preadottivo vanno nel nucleo dell'affidatario. Il minore in affidamento temporaneo fa nucleo a se stante (così come il minore in affidamento in comunità) a meno che il genitore affidatario non decida di considerarlo nel nucleo.

Il figlio maggiorenne non convivente, non coniugato e senza prole ma a carico Irpef dei genitori, fa parte dello stesso nucleo familiare o nel caso di genitori separati può scegliere a quale dei due essere attratto. Il figlio minore, qualora non sia convivente con almeno un genitore, viene attratto nel nucleo familiare del genitore con cui conviveva in precedenza.

Chi si trova in convivenza anagrafica (Dpr 223/89), per ragioni religiose o di cura o militari ecc., è considerato nucleo familiare a se stante. I figli minorenni che sono in tale condizione fanno invece parte del nucleo familiare del genitore.

Art.4 – Indicatore situazione reddituale

Il calcolo della situazione reddituale è stato modificato profondamente. Entrano, oltre ai redditi già presenti nel vecchio indicatore (reddito a fini Irpef e redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta, redditi figurativi delle attività finanziarie), tutte le componenti reddituali esenti da imposta ed i redditi da lavoro dipendente tassati all'estero, i proventi delle attività agricole, gli assegni per il mantenimento dei figli, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, i redditi fondiari soggetti ad IMU, i redditi degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini residenti all'estero (AIRE).

Per rendere più equo l'indicatore sono state introdotte una serie di franchigie che scontano le spese per l'abitare, per la salute dei portatori di handicap e dei non autosufficienti, per la produzione del reddito.

In particolare alcune franchigie vengono sottratte all'importo del reddito di ciascun componente: gli assegni periodici corrisposti al coniuge, quelli per il mantenimento dei figli in caso di separazione, le spese sanitarie per disabili (con un max. di 5.000 €), l'importo dei redditi agrari relativi alle attività dell'Art. 2135 del codice civile, il 20% dei redditi da lavoro dipendente (con un massimo di 3.000€), il 20% dei redditi da pensione o relativi ai trattamenti assistenziali e indennitari (con un massimo di 1.000€).

Altre franchigie operano invece sulla componente reddituale dell'intero nucleo: per l'abitazione in locazione si può sottrarre l'importo del canone annuo fino ad un massimo di 7.000 € più 500 € per ogni figlio nel nucleo successivo al secondo; per ciascuna persona non autosufficiente si può sottrarre l'intera spesa per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o alternativamente le spese per la retta versata per le strutture residenziali nell'ambito di percorsi sociosanitari integrati; per ciascuna persona con disabilità media si deduce una franchigia pari a 4.000 € (che sale a 5.500 se si tratta di un minore), se la disabilità è grave la franchigia è di 5.500 € (7.500 se minore), se trattasi di non autosufficiente la franchigia è di 7.000 € (9.500 se minore). E' possibile inoltre detrarre le spese sanitarie per disabili fino ad un massimo di 5.000 euro.

Viene infine evitato l'effetto "pendolo", per il quale l'ottenimento di una prestazione avrebbe potuto determinare un aumento dell'Isee ed influire sulla concessione della medesima prestazione l'hanno seguente: al valore dell'Isee calcolato per il mantenimento di una determinata prestazione viene sottratto l'ammontare della medesima prestazione ottenuto nell'anno precedente alla presentazione della DSU.

Quest'articolo è stato oggetto di una serrata trattativa nel percorso di concertazione alla quale abbiamo partecipato attivamente.

Pur condividendo infatti, per una questione di equità, l'orientamento d'includere nel computo tutti i redditi, benché vi fossero dubbi sulla natura reddituale di alcuni emolumenti di natura risarcitoria (come l'indennità di accompagnamento), ritenevamo che occorresse agire sulle franchigie per salvaguardare le posizioni più esposte ed i nostri rappresentati. Così ad esempio abbiamo spinto affinché il massimale sulla franchigia per lavoro dipendente fosse elevato da 2.000 euro previsti nel

testo iniziale a 3.000 euro e abbiamo proposto e ottenuto l'introduzione di una franchigia anche per i pensionati.

Una particolare attenzione è stata riservata alle persone disabili per le quali ci sembrava teoricamente giusto sostituire la precedente maggiorazione sulla scala di equivalenza (0,5) con delle franchigie, poiché mentre la prima tendeva a premiare maggiormente i nuclei più abbienti, le seconde avrebbero favorito relativamente i nuclei con redditi più contenuti. Tuttavia la franchigia prevista nella prima bozza, 3.500 euro a prescindere dal livello di disabilità, risultava di misura largamente insufficiente e ingiusta nel giudicare equivalenti le diverse disabilità. La Cisl aveva dunque proposto un sensibile aumento della franchigia differenziandola gradualmente in base alla percentuale d'invalidità ed aumentandola per i minori disabili. Il compromesso raggiunto nel testo definitivo è stato onorevole poiché sono state previste tre fasce (disabilità media, grave e non autosufficienza) per le quali sono state fissate franchigie crescenti l'ultima delle quali d'importo doppio (7.000€) rispetto a quello preventivato inizialmente. Sempre nel primo testo la franchigia per le badanti era limitata a 9.000 euro e se ne poteva usufruire solo in alternativa a quella per la disabilità; non era inoltre prevista alcuna detrazione per le rette su percorsi sociosanitari integrati. Grazie anche all'azione del sindacato queste discriminazioni sono state eliminate, sono stati tolti i limiti sulle spese per assistenza ed è stato di fatto elevato l'importo detraibile per i nuclei con portatori di handicap, che possono sommare senza un limite le diverse franchigie compresa quella per le spese mediche.

Infine la nostra attenzione si è focalizzata sulla prima casa per la quale era giustamente prevista una franchigia analoga tra proprietari e affittuari, ma per questi ultimi non era inizialmente prevista alcuna maggiorazione sui componenti al contrario dei primi. La franchigia sui proprietari (che a seguito della trattativa ha subito la revisione più sostanziale) prevista inizialmente sulla componente reddituale è tornata nell'ultimo testo in conto patrimonio, anche a seguito dell'indicazione proveniente dalle Commissioni Parlamentari, e verrà dunque illustrata nel dettaglio prossimo articolo.

Art.5- Indicatore situazione patrimoniale

L'indicatore patrimoniale è frutto della somma di due componenti: il patrimonio immobiliare e quello mobiliare.

Nel patrimonio immobiliare finiscono tutti i fabbricati e terreni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della DSU sia in Italia che all'estero (questi ultimi definiti nel DL 201/11), contabilizzati secondo il loro valore IMU.

L'abitazione principale viene quantificata al netto dell'eventuale mutuo residuo e gode inoltre di una franchigia pari a 52.500 € alla quale si aggiungono 2.500 € per ogni figlio successivo al secondo. Infine, il valore ottenuto dopo le riduzioni suddette gode di un ulteriore abbattimento pari ad un terzo. Restano dunque in conto patrimonio immobiliare i due terzi del valore della prima casa al netto del mutuo e della franchigia.

Il patrimonio mobiliare è costituito da depositi e conti correnti bancari e postali posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU o, nel caso risulti maggiore, alla consistenza media annua degli stessi. Per tenere in conto possibili spostamenti del patrimonio, se nell'anno precedente vi sono stati acquisti immobiliari e/o variazioni di altre componenti del patrimonio mobiliare (ad es. a seguito di investimenti finanziari) per un valore superiore alla differenza tra la consistenza media ed il valore al 31 dicembre, si può indicare quest'ultimo anche se inferiore (occorre comunque riportare il valore della consistenza media nella dichiarazione per eventuali controlli). A titolo di esempio, se il capofamiglia ha acquistato una casa nel corso dell'anno, il valore del suo conto corrente a fine anno sarà presumibilmente minore della consistenza media ma corrispondentemente si registra a fine anno un sensibile incremento del patrimonio immobiliare. Per evitare dunque di contare due volte il patrimonio il calcolo di entrambe le sue componenti viene riportato a fine anno.

Nel patrimonio mobiliare vanno inoltre indicati: i titoli di Stato, le obbligazioni, i certificati di deposito e credito, i buoni fruttiferi ed assimilati, le partecipazioni azionarie in società ed una serie di altri strumenti finanziari e patrimoniali per il cui elenco e quantificazione in dettaglio si rimanda al testo del decreto.

Anche il patrimonio mobiliare nel suo complesso gode di una franchigia pari a 6.000 euro, che cresce di 2.000 euro per ogni componente del nucleo aggiuntivo al primo fino ad un massimo di 10.000 euro e di ulteriori 1.000€ per ogni figlio successivo al secondo.

In sostanza dunque un nucleo con una componente avrà 6.000 euro di franchigia, uno con due componenti 8.000, con tre o quattro componenti la franchigia sarà di 10.000, mentre se si sale a cinque componenti e vi sono tre figli la franchigia passa ad 11.000 euro. Una famiglia numerosa con due coniugi e 6 figli avrà una franchigia sul patrimonio mobiliare pari a 14.000 euro.

Anche sulla quantificazione del patrimonio il confronto in sede concertativa è stato assai vivace. In particolare è stata fortemente contestata l'impostazione iniziale della riforma che prevedeva una franchigia sulla prima casa largamente inferiore a quella presente nel vecchio Isee e non riduceva adeguatamente l'inevitabile aumento del valore di quest'ultima legato all'IMU. Per dare un'idea, nella prima bozza la franchigia sull'abitazione principale era quantificata in conto reddito invece che in conto patrimonio ed era fissata in 3.000 € più una maggiorazione di 500 in base al numero dei componenti con un massimo a 7.000 €; mentre l'abbattimento del valore dell'immobile era pari ad un quarto. Ora il sindacato si è speso insistentemente per aumentare il valore base della franchigia e ridurre almeno in parte l'aumento del valore dell'abitazione ai fini del calcolo dell'indicatore. Inoltre la quantificazione della franchigia in conto reddito avrebbe rischiato di penalizzare coloro che dispongono di un'abitazione media e tuttavia hanno un reddito assai contenuto o già adeguatamente abbattuto dalle franchigie sulle disabilità (diversi pensionati).

Come risultato del processo concertativo la franchigia oltre a tornare in conto patrimonio è stata elevata nel suo importo base a più del doppio del valore previsto inizialmente, mentre il valore residuo dell'abitazione è stato ulteriormente abbattuto (a due terzi invece che a tre quarti). Infine è stato tolto il tetto massimo per aumentare la maggiorazione alle famiglie numerose.

Anche la franchigia sul patrimonio mobiliare è stata frutto di trattativa: scomparsa nella prima bozza a causa del previsto minor peso del patrimonio, è stata ripescata nel testo definitivo pur se inferiore a quella presente nel vecchio Isee. Tuttavia, come per la prima casa, non era possibile mantenere i vantaggi attuali inalterati pena il mancato obiettivo indicato nel "Salva Italia" di aumento del peso del patrimonio.

Da questo punto di vista risulta paradossale che nella bozza iniziale fosse prevista una riduzione del peso dell'intero patrimonio da 0,20 a 0,15; riduzione che insieme alla diminuzione della franchigia sulla prima casa e alla scomparsa di quella sul patrimonio mobiliare avrebbe determinato una crescita dell'indice per i possessori di prima casa e di piccoli patrimoni proporzionalmente superiore a quella dei possessori di grandi patrimoni. Un effetto paradossale scomparso nel testo finale grazie all'azione del sindacato.

Art.6- Prestazioni agevolate di natura socio sanitaria

Il testo propone una situazione di compromesso, per superare le incertezze in materia ed il conseguente contenzioso, dovute alla mancata emanazione del provvedimento che avrebbe dovuto disciplinare le prestazioni socio sanitarie a favore di persone con handicap grave o non autosufficienti, cui applicare l'Isee del solo assistito e - non quello standard - per favorirne la permanenza al domicilio.

Il nucleo familiare, nella previsione del Decreto è scelto dall'assistito, a seconda del maggiore vantaggio, tra quello standard e quello comprensivo del solo coniuge e figli minori o maggiorenni a carico (non rilevano quindi anche se conviventi genitori, fratelli, ecc.).

Le prestazioni sono puntualmente indicate nell'art.1 laddove si fa riferimento alle prestazioni sociali agevolate di percorsi integrati sociosanitari o di aiuto domestico, ospitalità alberghiera in strutture

per persone non assistibili a domicilio, interventi economici o buoni spendibili per l'inclusione sociale.

Nel solo caso di prestazioni residenziali a ciclo continuativo, per la determinazione dell'ISEE, non si applica la franchigia prevista per la retta alberghiera né quella per i collaboratori domestici addetti all'assistenza personale e si calcola ai fini dell'indicatore una "componente aggiuntiva" relativa alla condizione economica dei figli non inclusi nel nucleo (purché essi non siano disabili o venga giuridicamente accertata l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici).

Resta aperta la questione dell'effettiva compartecipazione al pagamento dei costi delle rette da parte degli obbligati agli alimenti, che però richiede interventi normativi che esulano dal Decreto in oggetto.

Sono posti limiti alle donazioni "opportunistiche" ad esempio entro i 3 anni precedenti non vengono considerate se effettuate in favore di persone tenute agli alimenti.

Art.7 – Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Per tali prestazioni il genitore non convivente né coniugato fa comunque parte del nucleo familiare del figlio a meno che:

1. non risulti coniugato con una persona diversa dall'altro genitore,
2. risulti avere figli con altri,
3. versi assegni periodici per il mantenimento dei figli,
4. sia cessata la podestà sui medesimi o vi sia stato un provvedimento di allontanamento del genitore dalla residenza familiare,
5. vi sia una giuridicamente accertata estraneità dei figli.

Nei primi due casi l'Isee viene comunque integrato della "componente aggiuntiva".

Art.8 – Prestazioni per il diritto allo studio

È presentato il calcolo dell'ISEE dedicato alle prestazioni per il diritto allo studio universitario che di norma viene applicato dagli Atenei anche per le tariffe relative alle tasse.

Per tali prestazioni i genitori non conviventi con lo studente sono comunque considerati nel medesimo nucleo familiare salvo che lo studente non sia fuori dall'abitazione di origine (e non in abitazione di proprietà) da oltre due anni o non abbia adeguata capacità di reddito (dlgs 68/2012).

Per coloro che richiedono benefici per corsi di dottorato il nucleo familiare è invece formato solo dallo stesso richiedente ed eventualmente dal coniuge ed i figli.

Art.9 – ISEE corrente

Si può calcolare un ISEE corrente più ravvicinato alla richiesta della prestazione, in sostituzione dell'ISEE, se nei 18 mesi precedenti a tale richiesta vi sono variazioni sostanziali della situazione lavorativa di uno dei componenti del nucleo: la perdita di un lavoro a tempo indeterminato, la sospensione del medesimo o la riduzione dello stesso; lavoratori a tempo determinato o con contratti flessibili disoccupati che hanno lavorato per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti alla fine del rapporto di lavoro; lavoratori autonomi disoccupati che abbiano cessato l'attività dopo averla svolta per almeno 12 mesi continuativamente. L'ISEE corrente è operativo solo se l'indicatore della situazione reddituale del nucleo ricalcolato risulta ridotto di almeno il 25% rispetto al normale ISEE.

Art.10 – DSU

L'autodichiarazione (Dsu) è valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio successivo e si compone di modello base e vari moduli. Può essere rinnovata sia per scelta del cittadino che per un'esplicita richiesta degli enti erogatori nel caso di variazioni del numero dei componenti o se si verificano le condizioni dell'articolo 9 (ISEE corrente).

Il modello tipo della DSU e l'attestazione con le relative istruzioni dovrà essere approvato con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con il concorso di: MEF, Inps,

Agenzia delle entrate, Garante per la protezione dei dati personali) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Viene adottata una modalità di verifica *ex ante* della dichiarazione.

Il dichiarante autocertifica le seguenti componenti: la composizione del nucleo familiare; le informazioni necessarie per determinare la scala di equivalenza; l'indicazione di soggetti rilevanti per la componente aggiuntiva (Allegato 2); le condizioni di disabilità e non autosufficienza dei componenti del nucleo e le relative spese; l'identificazione della casa di abitazione e gli ulteriori terreni e fabbricati; nonché tutte le componenti reddituali e patrimoniali necessarie per il calcolo dell'indicatore che non siano direttamente acquisibili dall'INPS tramite trasferimento dati dall'anagrafe tributaria².

Inps ed Agenzia delle Entrate, dopo aver verificato ed integrato i dati in loro possesso, comunicano il calcolo e gli esiti dei controlli; in presenza di omissioni o difformità il dichiarante può presentare una nuova DSU o richiedere comunque la prestazione mediante l'attestazione recante omissioni/difformità.

Art.11- Controlli e sistema informativo ISEE

Nell'articolo vengono evidenziate le modalità di controllo effettuate sui dati autocertificati dal dichiarante. Gli altri dati verranno acquisiti direttamente da INPS mediante scambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate³. Tale attività verrà effettuata entro 4 giorni dalla data di sottoscrizione della DSU.

Pertanto l'INPS determina il calcolo dell'ISEE in base ai dati autodichiarati dal dichiarante, dalle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate e da quelle disponibili presso l'INPS.

In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle Entrate individua e rende disponibile all'INPS, sempre nei 4 giorni stabiliti, eventuali difformità oltre ad evidenziare l'esistenza non dichiarata in merito a componenti del patrimonio mobiliare.

L'attestazione rilasciata al cittadino riporterà oltre a tutti i dati analitici utilizzati per il calcolo (dati autocertificati e non), eventuali omissioni presenti sulla dichiarazione ed il valore di calcolo (ISEE). Il cittadino in presenza di omissioni potrà scegliere se elaborare una nuova DSU includendo i dati omessi o utilizzare l'ISEE ottenuto. Nell'ultimo l'Ente Erogatore ha il diritto di chiedere ulteriore documentazione che giustifichi le difformità.

Utilizzando criteri selettivi, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei soggetti beneficiari di prestazioni.

Art.12 – Trattamento dei dati e misure di sicurezza

L'INPS è titolare del trattamento dei dati relativi all'ISEE e ne garantisce la gestione tecnica ed informatica anche per i controlli.

I CAF che ricevono le DSU effettuano assistenza ai dichiaranti e il trattamento dei dati per la comunicazione all'INPS. Conservano i dati per due anni successivi alla trasmissione all'INPS al solo fine di consentire eventuali verifiche, ma non possono diffonderli né effettuare con questi altre operazioni che non siano pertinenti con le finalità di cui sopra.

L'INPS e gli Enti erogatori effettuano elaborazioni statistiche e di ricerca sempre in forma anonima. L'INPS provvede anche a fornire al Ministero del Lavoro le elaborazioni necessarie per la redazione di un rapporto annuale di monitoraggio sull'ISEE, nonché, ai fini di simulazioni e programmazione, un campione rappresentativo in forma anonima delle DSU. Può fornire un campione analogo su richiesta anche alle Regioni e alle Province Autonome.

² Vanno indicati, per eventuali controlli, anche gli autoveicoli e i motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc, le navi e le imbarcazioni di diporto.

³ Si veda anche a riguardo il Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro di concerto col MEF) dell'8/3/2013, in Gazzetta Ufficiale 149/2013.

Infine, allo scopo di monitorare ed apportare eventuali correttivi allo strumento, viene creato un comitato consultivo formato da: rappresentanti dei ministeri, dell'INPS, delle Regioni e delle Province Autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali portatrici d'interessi.

Le restrizioni imposte ai Caf con riguardo ad eventuali utilizzi dei dati ai fini statistici, le cui elaborazioni verrebbero comunque effettuate in forma anonima e aggregata, ci sembrano troppo stringenti e non adeguate a permettere un importante controllo soprattutto nella prima fase di applicazione dello strumento. Dal nostro punto di vista l'utilizzo accorto dei dati del Caf permette sia di agevolare la concertazione sul territorio che di dare sostegno all'azione di monitoraggio svolta al livello centrale dal comitato consultivo.

La creazione di questo comitato non era prevista nella prima stesura del decreto ma è stata richiesta a gran voce unitariamente dai sindacati, allo scopo di avere la possibilità di monitorare adeguatamente lo strumento ed operare eventuali correttivi, auspicando il trasferimento nella fase di applicazione del nuovo strumento della logica concertativa.

Art.13 – Revisione delle soglie

Le uniche prestazioni nazionali per le quali nel decreto si riparametrano le soglie sono l'Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, che viene concesso ai nuclei con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, (da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'IPC delle famiglie di operai e impiegati) e quello di maternità di base, che viene concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro (anche in questo caso da rivalutarsi con le stesse modalità).

Art.14 – Disposizioni transitorie e finali

A decorrere da 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che modifica le DSU (Art. 10, comma 3), l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto.

Gli enti erogatori debbono adeguare la loro normativa all'entrata in vigore del nuovo Isee (fatte salve prestazioni già in corso di erogazione).

Allegato 1- Scale di equivalenza

Le scale di equivalenza, che valutano il "peso" di ogni componente rispetto al nucleo familiare, sono rimaste immutate, sono stati però introdotti coefficienti incrementali per figli di famiglie numerose e per quelli con genitori lavoratori (0,2 per tre figli; 0,35 per 4 figli e 0,5 per più di quattro figli).

La maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori, già presente, è stata elevata a 0,3 nel caso in cui vi sia almeno un figlio con un'età inferiore ai tre anni compiuti. Tale maggiorazione si applica anche ai nuclei monoparentali.

E' stato invece eliminato il coefficiente a favore dei portatori di handicap sostituito dalla franchigia illustrate nell'articolo 4.

La scala di equivalenza è aumentata di 1 qualora vi sia un componente della famiglia (non conteggiato) per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo o un componente in convivenza anagrafica, che non faccia nucleo a se stante.

Allegato 2 – Componente aggiuntiva

Individua la modalità di calcolo dell'Isee dei figli non inclusi nel nucleo, in caso di prestazioni socio sanitarie residenziali a ciclo continuo e per le prestazioni rivolte ai minorenni. Il risultante indicatore del figlio si somma a quello dei genitori beneficiari.

Allegato 3 – Definizione ai fini Isee della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza

Riporta un'articolata tabella riassuntiva delle varie categorie di invalidità/handicap che sono ricondotte alla classificazione tripartita della disabilità utilizzata nel nuovo indicatore.